



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 del 25/07/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Luglio alle ore 22:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA		X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali, avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI";

Vista l'allegata bozza di convenzione composta da nr. 18 articoli, oltre le premesse;

Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili del Settore Istituzionale e Settore Finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Istituzionale – Personale Giuridico – Servizi Sociali, avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI";
2. Di approvare la bozza di convenzione da sottoscrivere con l'Allevamento Cascina Croce e che è composta da nr. 18 articoli, oltre le premesse;
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla stipula della suddetta convenzione nonché ad adottare tutti i provvedimenti derivanti da quanto disposto con il presente atto.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, al fine di poter dare sollecito riscontro all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali
Segreteria del Sindaco

PROPOSTA DI GIUNTA N. 80 DEL 25/07/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E
L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

25/07/2018

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 84 del DPR n. 320/54, regolamento di Polizia Veterinaria, i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani randagi e di custodia e mantenimento degli stessi presso un canile;

Richiamata:

- la Legge Regionale n. 16 del 20/07/2006 e la Legge 281/91 e regolamento 2/2008 "Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione", la quale prevede, che i cani vaganti catturati non possono essere soppressi ma ricoverati presso strutture idonee;
- la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i Comuni di demandare detto servizio, mediante3 convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381 ed imprenditori privati;

Dato atto che:

- l'ASL non intende fungere da coordinatore tra Comuni e canile rifugio, quindi di conseguenza ogni comune dovrà intrattenere rapporti gestionali direttamente con il proprio canile rifugio;
- il Comune non dispone di struttura idonea da adibire a canile - rifugio per i cani rinvenuti sul territorio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/03/2011, avente ad oggetto "Approvazione convenzione con Allevamento Cascina Croce di Cornaredo per servizio di ricovero e mantenimento cani randagi";

Sentita in merito l'Allevamento di Cascina Croce di Cornaredo e dato atto che la stessa con nota del 17/07/2018, prot. n. 6977, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio alle medesime condizioni della precedente convenzione e ai seguenti costi:

- € 3,50 + IVA per il mantenimento giornaliero di ogni cane ed € 15,00 oltre IVA costo una tantum per il trasferimento del cane dal canile sanitario alla nostra struttura;

Visto ed esaminato l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Rosate e l'Allevamento di Cascina Croce che si compone di n. 18 articoli, oltre le premesse, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare la convenzione, tenuto conto della professionalità e capacità della Ditta ad effettuare gli interventi richiesti;

PROPONE

1. Di approvare, per quanto sopra indicato, lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate e l' Allevamento di Cascina Croce di Cornaredo per il servizio di recupero e mantenimento cani catturati nel territorio comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita da n. 18 articoli oltre le premesse;
2. Di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente (spesa giornaliera per ogni cane pari ad € 3,50 più IVA ed € 15,00 oltre IVA costo una tantum per il trasferimento del cane dal canile sanitario alla nostra struttura), nel caso in cui siano ricoverati presso la struttura cani randagi trovati sul territorio comunale;

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla stipula della convenzione di cui trattasi, ad esecutività della presente;
4. Di inviare copia della presente deliberazione all'Associazione Cascina Croce di Cornaredo ed all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di un sollecito riscontro all'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.

Rosate, 20 luglio 2018

f.to Il Responsabile del Settore
(*Dott.ssa Daniela Pirovano*)

COMUNE DI
(Città Metropolitana di Milano)

SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI (CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) E LA DITTA "ALLEVAMENTO CASCINA CROCE" DI CORNAREDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI .

L'anno ____ addì del mese di in nella Sede Comunale

Tra

Il Comune di Rosate che per brevità sarà in seguito denominato "*Comune*" per il quale agisce ____ nata a ____ il ____ nella sua qualità di Responsabile del Settore ____ - in forza del decreto sindacale n. ____ del ____, domiciliata per la funzione _____

E

la ditta "Allevamento Cascina Croce" di Redondi Marisa con sede in Cornaredo, via Isonzo n° 6 in persona del suo legale rappresentante Sig.ra Redondi Marisa nata a Cornaredo il 16/09/1940

Premesso che:

- la legge 281/91 stabilisce che i cani randagi catturati non possono essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio;
- il Comune di _____ non dispone di un proprio canile ma intende avvalersi di canile privato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della scrittura.

Il Comune affida alla Ditta "Allevamento Cascina Croce" di Redondi Marisa, via Isonzo n° 6 Cornaredo (MI), che accetta, il servizio per il ricovero, mantenimento e assistenza – in idonee strutture (canile rifugio) appositamente attrezzate nel rispetto della normativa vigente – dei cani randagi catturati sul proprio territorio.

Art. 2 – Termini di esecuzione.

La presente scrittura avrà una durata di due anni fino al _____.

Art. 3 – Descrizione, modo di esecuzione del servizio.

La Ditta assuntrice, nella persona del suo presidente pro - tempore e legale rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile di cui la stessa dispone, sito in Cornaredo via Isonzo n° 6, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile rifugio del Comune ai sensi dell'art. 4 della legge 14/08/1991 n° 281.

I cani consegnati alla ditta assuntrice dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:

1. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile;
2. La pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati due volte al giorno; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità;
3. Deve essere garantito lo stato di benessere degli animali, incluso il rispetto del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati (mediamente non inferiore a 4 mq/cane);
4. In caso di morte di un cane la Ditta assuntrice si impegna ad avvertire tempestivamente l'ASST Ovest Milanese (ex ASL MI 1) competente per zona per i relativi fini amministrativi, anagrafici e per l'eventuale applicazione di provvedimenti previsti dalle leggi sanitarie;
5. Tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nella presente convenzione, sono a carico della Ditta assuntrice.

Art. 4 – Affidi.

La Ditta assuntrice deve garantire la cessione dei cani a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi, sottoscrivendo specifica dichiarazione.

È previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

La cessione, a titolo esclusivamente gratuito, dovrà avvenire previa autorizzazione del Comune nella persona del Responsabile del Servizio di Polizia Locale alla quale dovranno essere comunicati tutti i dati riguardanti il cane, nonché i dati anagrafici della persona richiedente.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 281/91, dal D.P.R. 31/03/1979 e dalla L.R. 30.12.2009, n. 33.

Art. 5 - Requisiti del canile rifugio ed obblighi gestionali.

I box dei cani dovranno essere costituiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta, dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nella autorizzazione;

Il canile rifugio deve disporre di un locale da adibirsi agli interventi veterinari;

Il canile rifugio dovrà essere visitabile dal pubblico nei seguenti giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 oppure su appuntamento telefonico con il gestore, nei giorni di cui sopra, comunque entro le ore 18, esclusa la domenica;

Si dovrà permettere l'introduzione nel canile rifugio di volontari autorizzati dall' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) per poter favorire l'adozione dei cani ricoverati nei tempi e nei modi previsti per l'accesso al pubblico.

Art. 6 – Oneri ed obblighi della Ditta di allevamento.

Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti dai proprietari, i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso il canile sanitario dell' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Nel canile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani che al momento della cattura risultavano già tatuati e che a causa di impedimenti qualsiasi non è stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1).

Allorché la restituzione avvenga dopo il decimo giorno, il Comune è tenuto a richiedere al proprietario il versamento di quanto pagato dal Comune medesimo alla Ditta per la custodia e mantenimento del cane nei giorni successivi al decimo fino al ritiro.

L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile rifugio.

In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile;

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario o la data della morte.

Dell'avvenuto ingresso a qualsiasi titolo, così pure dell'uscita dei cani a carico del Comune, ne sarà data comunicazione all'ufficio di Polizia Locale del Comune medesimo;

Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) mediante sopralluoghi.

Art. 7 - Osservanza di leggi e regolamenti.

Alla Ditta assuntrice del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

Art. 8 - Cessione del servizio.

È fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto della convenzione, sotto pena di immediata risoluzione della stessa e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1), secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 – Inadempienze e penalità.

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'impresa penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione degli obblighi di convenzione o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento.

Il Comune ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preavviso presso il canile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro e del quietanziario di cui all'art. 6;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;
- inosservanza delle clausole sull'ingresso del pubblico;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune una penale di € 10,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio della Giunta Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione della convenzione, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del concessionario);
- detenzione dei cani in luogo diverso dal canile rifugio della Ditta assuntrice, indicato nell'art. 3;
- ammissione dei cani al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 6;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e del quietanziario di cui all'art. 6;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i veterinari dell' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) presso il canile rifugio,

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- € 25,00 quale prima contestazione;
- € 50,00 quale seconda contestazione;
- € 75,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da detti comportamenti, che verranno valutati dal Servizio Veterinario dell' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1).

L'inosservanza delle norme generali di cui al successivo art. 16 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertate in ogni singolo caso.

Art. 10 – Risoluzione della presente scrittura privata

Il Comune può chiedere la risoluzione dell'affidamento senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico della società firmataria;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dall' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1);
- f) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno notificata regolarmente.

Art. 11 – Responsabilità della società.

La ditta è tenuta all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 12 – Abusi e deficienze.

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune salvo quanto disposto nell'art. 9 della presente convenzione, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art. 13 – Condizioni economiche.

I compensi che il Comune deve corrispondere sono stabiliti in riferimento ai seguenti prezzi base:

- per ogni cane randagio custodito, (dall'undicesimo giorno dalla data della cattura) il costo sarà di € 3,50 oltre IVA corrente al giorno, compreso di alimentazione.
- Trasporto del cane dal canile sanitario presso la nostra struttura, €15,00 + IVA corrente costo una tantum

Le fatturazioni previste dovranno essere addebitate direttamente al Comune di _____.

I compensi come sopra determinati si intendono rivalutati annualmente secondo indice ISTAT.

Art. 14 . Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente contratto, sono a carico della Ditta titolare del servizio.

Art. 15 – Pagamenti.

Il pagamento delle fatture da emettere con periodicità mensile dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

A corredo di ciascuna fattura, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, la Ditta titolare del servizio deve allegare tutti i documenti di riscontro:

1. copia dei bollettini ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) di consegna, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
2. copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro;
3. tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.

Art. 16 – Sopravvenienza di norme.

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e la Ditta assuntrice, sono fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con la presente convenzione, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dall' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1), nonché le disposizioni convenzionalmente concordate tra il Comune e l' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1) per la gestione di problematiche generali disciplinate uniformemente sul territorio dell' ASST Ovest Milanese (ex ASL Prov. MI 1), che entrambe le parti del presente atto si impegnano fin da ora a rispettare.

Art. 17 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (abbandono di animali) del vigente codice penale.

Art. 18 – Giurisdizione.

Per ogni controversia, si considera competente esclusivamente il Foro di Milano.

La presente scrittura privata che si compone di n. 7 pagine e di n. 18 articoli, è stata approvata e sottoscritta come appresso.

Per la Ditta.....

Per il Comune di